

STATUTO DEL CSV SARDEGNA SOLIDALE ODV

Art. 1 - COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

1. E' costituita l'associazione riconosciuta, senza fini di lucro, denominata "*Centro di servizio per il volontariato Sardegna Solidale O.D.V.*", o anche in forma ristretta "**CSV Sardegna Solidale ODV**". La denominazione è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque comunicazione rivolta a terzi ed in genere al pubblico.

2. L'associazione ha sede legale in Cagliari; il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune e l'istituzione ed il trasferimento di sedi operative, non comporta variazione dello statuto e potrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo.

3. L'associazione è da considerare il naturale sviluppo dei valori e delle attività del preesistente "Comitato Promotore del CSV Sardegna Solidale" ed in quanto tale intende valorizzare l'esperienza ventennale finora positivamente condotta.

4. L'Associazione ha durata illimitata.

5. Il "CSV Sardegna Solidale ODV" si ispira alla Legge 106/2016 e al D. Lgs. 3/7/2017 n. 117 "Codice del Terzo settore" e, in quanto compatibili, alle norme del Codice Civile e alle relative disposizioni di attuazione.

Art. 2 - FINALITA' E ATTIVITA'

1. L'Associazione non ha fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'associazione svolge attività di supporto tecnico, formativo ed informativo al fine di promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli Enti del Terzo Settore di cui al D. Lgs. 117/2017, operanti nella Regione Sardegna, senza distinzione tra enti

associati ed enti non associati. In particolare l'associazione si propone come ente gestore del "Centro di Servizio per il Volontariato" ai sensi dell'art. 61 D. Lgs. 117/2017 per l'ambito territoriale corrispondente alla Regione Sardegna, nel rispetto dei criteri, dei principi e delle modalità di gestione previsti dagli artt. 61 e ss. D. Lgs. 117/2017 ed in coerenza con gli indirizzi strategici generali definiti dall'Organismo Nazionale di Controllo ai sensi dell'art. 64, comma 5, lett. d) del D.LGS. 117/2017 per l'utilizzo delle risorse provenienti dal Fondo Unico Nazionale previsto dall'art. 62 del D. LGS. 117/2017.

2. In particolare il "CSV Sardegna Solidale ODV", ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. 117/2017, potrà svolgere attività varie riconducibili alle seguenti tipologie di servizi:

a) servizi di promozione, orientamento e animazione territoriale, finalizzati a dare visibilità ai valori del volontariato e all'impatto sociale dell'azione volontaria nella comunità locale, a promuovere la crescita della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva in particolare tra i giovani e nelle scuole, istituti di istruzione, di formazione ed università, facilitando l'incontro degli enti di Terzo settore con i cittadini interessati a svolgere attività di volontariato, nonché con gli enti di natura pubblica e privata interessati a promuovere il volontariato;

b) servizi di formazione, finalizzati a qualificare i volontari o coloro che aspirino ad esserlo, acquisendo maggiore consapevolezza dell'identità e del ruolo del volontario e maggiori competenze trasversali, progettuali, organizzative a fronte dei bisogni della propria organizzazione e della comunità di riferimento;

c) servizi di consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento, finalizzati a rafforzare competenze e tutele dei volontari negli ambiti giuridico, fiscale, assicurativo, del lavoro, progettuale, gestionale, organizzativo, della rendicontazione economico-sociale, della ricerca fondi, dell'accesso al credito, nonché strumenti per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dai volontari medesimi;

d) servizi di informazione e comunicazione, finalizzati a incrementare la qualità e la quantità di informazioni utili al volontariato, a supportare la promozione delle iniziative di volontariato, a sostenere il lavoro di rete degli enti del Terzo settore tra loro e con gli altri soggetti della comunità locale per la cura dei beni comuni, ad accreditare il volontariato come interlocutore autorevole e competente;

e) servizi di ricerca e documentazione, finalizzati a mettere a disposizione banche dati e conoscenze sul mondo del volontariato e del Terzo settore in ambito locale, regionale, nazionale, europeo e internazionale;

f) servizi di supporto tecnico-logistico, finalizzati a facilitare o promuovere l'operatività dei volontari, attraverso la messa a disposizione temporanea di spazi, strumenti ed attrezzature.

3. I servizi organizzati mediante le risorse del Fondo Unico Nazionale previsto dall'art. 62 D. Lgs. 117/2017 sono erogati nel rispetto dei principi indicati all'art. 63, comma 3, D. Lgs. 117/2017 e precisamente: qualità, economicità, territorialità e prossimità, universalità, non discriminazione e pari opportunità di accesso, integrazione, pubblicità e trasparenza, così come determinati nella Carta dei servizi.

4) Il "CSV Sardegna Solidale ODV" può inoltre svolgere le seguenti attività:

a) attività di controllo degli enti del terzo settore ai sensi dell'art. 92, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 117/2017, previa idonea autorizzazione di cui all'art. 93 del D. Lgs. 117/2017;

b) attività di ente accreditato ai fini del Servizio Civile Universale, (anche) per conto degli enti soci o comunque degli ETS attivi nella Regione Sardegna in attuazione dei compiti previsti dall'art 63 comma 2 D. Lgs. 117/2017;

c) attività diverse di cui all'art. 6 del D. LGS. 117/2017, nei casi e limiti ivi previsti;

d) attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 del D. Lgs. 117/2017;

e) ogni altra attività di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, che sia considerata necessaria o utile per il raggiungimento degli scopi istituzionali oltre ad amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria o comunque posseduti; in particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, potrà:

e.1) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;

e.2) stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;

e.3) stipulare atti e contratti, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere;

e.4) svolgere tutte le attività necessarie al fine di raccogliere fondi e donazioni, in denaro o in natura;

e.5) ricevere donazioni di natura immobiliare.



5. I servizi del "CSV Sardegna Solidale ODV", (svolti a seguito dell'accreditamento di cui all'art. 61 del D. Lgs. 117/2017), sono erogati a titolo gratuito a tutti gli Enti del Terzo Settore nei quali prestano servizio dei volontari, operanti nella regione Sardegna, senza discriminazione tra enti associati e non associati, attraverso le risorse del Fondo Unico Nazionale (FUN), di cui all'art. 62 del D. Lgs. 117/2017.

6. E' fatto divieto, con tali risorse, effettuare direttamente erogazioni in danaro nonché trasferire a titolo gratuito beni mobili o immobili acquisiti con le medesime risorse.

7. Il "CSV Sardegna Solidale ODV" potrà avvalersi di risorse diverse da quelle del FUN, che potranno essere liberamente percepite e gestite anche attraverso l'erogazione di servizi a pagamento, nelle forme e nei limiti previsti dalla legge; tali risorse saranno gestite con contabilità separata.

8. Per poter perseguire pienamente le finalità statutarie, il "CSV Sardegna Solidale ODV" potrà dotarsi di ogni struttura o strumento utile ed adeguato; potrà aderire alle Reti associative di cui all'art. 41 del D. Lgs. 117/2017, ad altre associazioni o fondazioni, a federazioni e consorzi di enti similari, ad organismi e reti internazionali senza scopo di lucro; potrà collaborare con le scuole di ogni ordine e grado e con le Università, con gli Enti Locali e con qualunque altro ente, pubblico o privato, avente finalità uguali o simili alle proprie, operanti sia in Italia che all'estero.

Art. 3 - SOCI

1. Sono soci fondatori del "CSV Sardegna Solidale ODV" le seguenti organizzazioni regionali e ad impatto regionale: **ADA SARDEGNA; ANPAS SARDEGNA; ANTEAS SARDEGNA; ASSOCIAZIONE REGIONALE VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE SARDA; ASMA SARDEGNA; AVIS REGIONALE SARDEGNA; AVO SARDEGNA; CIF REGIONALE SARDEGNA; COORDINAMENTO COMUNITA' TERAPEUTICHE SARDE; COORDINAMENTO REGIONALE SOCIETA' MUTUO SOCCORSO; GVV SARDEGNA; FEDERAZIONE REGIONALE DELLE MISERICORDIE DELLA SARDEGNA; ANFFAS CAGLIARI; ASSOCIAZIONE AMICI DI SARDEGNA; ASSOCIAZIONE LA STRADA; CENTRO DI ASCOLTO MADONNA DEL ROSARIO; CONSULTA DEL VOLONTARIATO SASSARESE; CONSULTA PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO SASSARI; PICCOLA CASA SAN VINCENZO.**

 4

2. Possono divenire soci ordinari dell'associazione tutte le organizzazioni di volontariato e ogni altro tipo di "Ente del Terzo Settore", ai sensi degli artt. 4 e 45 del D. Lgs. 117/2017, che abbiano la sede legale nel territorio della Regione Sardegna e che siano ivi effettivamente attive da almeno 3 mesi, con esclusione dei soggetti costituiti in una delle forme previste dal libro V del Codice Civile.

In ogni caso è prevista l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate.

3. I soci fondatori e ordinari hanno tutti gli stessi diritti e obblighi. Ciascun associato ha un voto.

4. La domanda di ammissione, nella quale si dovrà dichiarare di accettare il presente Statuto, è inoltrata al Consiglio Direttivo, che si esprime nel termine massimo di 30 giorni; il Consiglio Direttivo, se lo ritiene opportuno, può richiedere che sulla domanda si esprima l'assemblea, entro 90 giorni dal ricevimento.

5. L'ammissione è subordinata all'impegno dell'aspirante socio a condividere le finalità e a partecipare alle attività di cui all'art. 2 del presente Statuto, ad assumersi gli obblighi connessi alla qualità di socio, a rispettare principi, valori e norme del presente statuto. Il Consiglio Direttivo tiene il Libro degli Associati ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. a), D. Lgs. 117/2017; il domicilio dei soci per ogni rapporto con l'associazione è quello risultante dal Libro degli Associati.

6. La qualità di socio, fondatore o ordinario, si perde per:

a) recesso

b) decadenza

c) scioglimento o estinzione dell'ente

d) esclusione deliberata motivatamente dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

7. Il recesso dalla qualità di socio deve essere presentato per iscritto al Consiglio Direttivo dal rappresentante legale ed ha effetto con lo scadere dell'esercizio in corso, senza necessità del preavviso minimo previsto dall'art. 24, comma 2, del Codice Civile, salvo contrario accordo tra le parti.

 5

8. Il socio, fondatore o ordinario, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo nei seguenti casi:

- a) senza giustificato motivo non partecipi a due assemblee ordinarie consecutive;
- b) sia cancellato dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
- c) trasferisca la sede legale fuori dalla Sardegna, previa formale richiesta di chiarimenti.

9. Il socio, fondatore o ordinario, può essere dichiarato escluso dall'assemblea nel caso di ripetute e gravi violazioni dei doveri derivanti dallo Statuto e dai Regolamenti e/o di gravi inadempienze a quanto previsto dalle delibere regolarmente assunte dagli organi sociali, previa formale contestazione scritta con richiesta di chiarimenti.

10. I soci receduti, decaduti o esclusi non possono chiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 4 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

1. Tutti i soci, senza alcuna discriminazione, hanno il diritto di:

- elettorato attivo e passivo;
- essere informati sulle attività del "CSV Sardegna Solidale ODV";
- esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dallo statuto e dai regolamenti;
- frequentare i locali del "CSV Sardegna Solidale ODV";
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dal "CSV Sardegna Solidale ODV";
- concorrere all'elaborazione del programma del "CSV Sardegna Solidale ODV", nei modi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento.

2. Tutti i soci, senza alcuna discriminazione, hanno l'obbligo di:

- osservare lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali;
- versare la quota associativa, ove deliberata dall'Assemblea e secondo le modalità, i termini e gli importi dalla stessa stabiliti;
- tenere una condotta irreprensibile ed evitare qualsiasi comportamento che possa gettare discredito sull'Associazione o sui suoi rappresentanti;
- cooperare al raggiungimento delle finalità per cui l'Associazione si è costituita, sotto il coordinamento del Consiglio Direttivo.

 6

Art. 5 - VOLONTARI

1. Il "CSV Sardegna Solidale ODV" si avvale in via prevalente dell'opera dei volontari aderenti agli enti soci che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere attività di supporto tecnico, formativo ed informativo al fine di promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli Enti del Terzo settore. Nei casi e limiti previsti dall'art. 17 del D. Lgs. 117/2017 il "CSV Sardegna Solidale ODV" potrà avvalersi anche dell'opera, occasionale o continuativa, di volontari non aderenti agli enti soci.
2. Ai sensi del comma precedente operano nel "CSV Sardegna Solidale ODV" in qualità di volontari: i rappresentanti dei soci in Assemblea, il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Garanti, dell'Organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 comma 2 c.c., i referenti e i coordinatori dei SA.SOL. POINT.
3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute entro i limiti e alle condizioni stabilite da apposito regolamento.
4. L'attività dei volontari si ispira e si informa alle indicazioni programmatiche e operative del progetto "volontari per volontari".

Il Consiglio Direttivo, se necessario, tiene il Registro dei Volontari e verifica che sussistano le coperture assicurative previste a loro favore dall'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 6 - ORGANI SOCIALI

1. Sono organi sociali del "CSV Sardegna Solidale ODV":



7

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo;
- il Collegio dei garanti;

2. Il Consiglio Direttivo ed il Presidente svolgono le funzioni di organo di amministrazione di cui all'art. 26 del D. Lgs. 117/2017 nelle modalità disciplinate dal presente statuto.

3. Ad eccezione dei componenti dell'Organo di Controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 comma 2 c.c., ai componenti degli organi sociali non può essere riconosciuto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

4. Il Consiglio Direttivo può istituire e revocare con propria delibera comitati o gruppi di lavoro, o affidare incarichi specifici prevedendone gli scopi, la durata, le modalità di costituzione e di funzionamento, con esclusione di ogni potere di rappresentanza verso i terzi, salvo conferimento di specifica procura.

Art. 7 - ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e programmazione del "CSV Sardegna Solidale ODV" ed è composta da un rappresentante designato da ciascun socio che sia iscritto da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun socio dispone, per il tramite del suo rappresentante, di un voto; salvo quanto previsto dal presente articolo per i soci che siano organizzazioni di volontariato. Ciascun socio designa in sua rappresentanza nell'Assemblea un componente titolare ed un componente supplente.

2. Assistono all'Assemblea, senza diritto di voto, i referenti e i coordinatori dei SA.SOL. POINT, i membri dell'Organo di Controllo e i membri del Collegio dei garanti.

3. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta. E' ammessa una sola delega.

4. Le assemblee sono convocate dal Presidente con avviso di convocazione spedito o

 8

comunicato ai soci, all'indirizzo risultante dal Libro Soci, mediante raccomandata con a/r o messaggio di posta elettronica certificata o altro sistema idoneo a provare l'effettiva consegna al destinatario, almeno 10 giorni prima della data prevista e indica luogo, data, ora in cui si terrà l'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, con il relativo ordine del giorno. Tutti i documenti relativi alle materie da trattare devono essere resi consultabili dai soci con lo stesso preavviso, anche in modalità telematica, presso la sede legale o presso i SA.SOL. Point o, su richiesta, con invio individuale a mezzo posta elettronica ordinaria o con altro sistema. La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta da almeno un decimo (1/10) degli associati o da cinque membri del Consiglio Direttivo o dall'organo di controllo; in tal caso il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea che si deve tenere entro trenta giorni dalla richiesta.

5. L'Assemblea ordinaria si riunisce:

- a) una volta all'anno, entro il 31 maggio, per l'approvazione del bilancio consuntivo;
- b) entro la data deliberata dal Consiglio Direttivo in coerenza con le indicazioni e le risorse provenienti dall'Organismo Nazionale di Controllo e dall'Organismo Territoriale di Controllo, per l'approvazione del programma generale annuale delle attività e del connesso bilancio preventivo;
- c) quando ne facciano richiesta almeno cinque membri del Consiglio Direttivo o un decimo dei soci o il Collegio dei Revisori;

6. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

7. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione in presenza di almeno la metà più uno dei soci ed in seconda convocazione in presenza di almeno un terzo dei soci. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è valida in presenza dei tre quarti dei soci e, in seconda convocazione, in presenza di almeno la metà più uno dei soci.

8. Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio residuo, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) dei soci.

9. Ai sensi dell'art. 61, 1 comma, lett. f) del D. Lgs. 117/2017, la maggioranza dei voti in assemblea deve essere riservata alle organizzazioni di volontariato presenti, direttamente o per delega, rispetto agli altri Enti del Terzo Settore



9

10. L'Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze:

- approvare il programma generale annuale di attività del "CSV Sardegna Solidale ODV" assicurando che sia garantita la partecipazione attiva e l'effettivo coinvolgimento di tutti i soci, sia di piccole che di grandi dimensioni;
- approvare il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo ed il bilancio sociale;
- determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo, scelti tra gli associati persone fisiche degli enti soci;
- eleggere e revocare i componenti dell'Organo di Controllo, salvo il Presidente la cui designazione è riservata all'Organismo Territoriale di Controllo ai sensi dell'art. 65, comma 7, lett. e) del D. Lgs. 117/2017, e del Collegio dei Garanti;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017 e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- discutere ed approvare le proposte dei Regolamenti, predisposte dal Consiglio Direttivo, per l'attuazione dello Statuto e per il funzionamento degli organi sociali;
- decidere su esclusione dei soci;
- nominare il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, sia che si tratti di nomina facoltativa o di nomina obbligatoria per legge, delibera sulla sua responsabilità e promuove le relative azioni nei suoi confronti;
- deliberare sugli altri argomenti attribuiti dalla Legge o dallo Statuto o dal Consiglio Direttivo alla sua competenza.

11. L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti questioni:

- modifica dello Statuto;
- scioglimento del "CSV Sardegna Solidale ODV" e devoluzione del suo patrimonio;
- trasformazione, fusione o scissione del "CSV Sardegna Solidale ODV".

12. L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno



Art. 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo ha un numero di componenti non inferiore a nove e non superiore a 19. Alle sedute del consiglio direttivo sono invitati i componenti dell'Organo di controllo.
2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea.
3. Il Consiglio Direttivo, elegge, tra i suoi membri, il Presidente e due vicepresidenti, di cui uno vicario.
4. L'ufficio di presidenza è composto dal Presidente, dai due vicepresidenti, dal Direttore, dal Tesoriere e dal Coordinatore delle attività; affianca il Presidente nelle sue funzioni e predispone la documentazione per i lavori del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.
5. Il Presidente può invitare alla seduta dell'ufficio di Presidenza uno o più componenti del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea o esperti/consulenti esterni, in ragione delle esigenze emergenti dai temi all'ordine del giorno.
6. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente che lo presiede. Si riunisce almeno 4 volte l'anno e ogni qual volta il Presidente o un terzo dei suoi membri lo ritengano necessario o quando richiesto dall'organo di controllo.
7. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione del "CSV Sardegna Solidale ODV" e pone in essere ogni atto esecutivo necessario.
8. Il Consiglio Direttivo per adempiere alle sue funzioni può avvalersi dell'opera di esperti o consulenti che possono partecipare alle sue sedute senza diritto di voto.
9. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente almeno la metà più uno dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nelle votazioni palesi in caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente; in quelle segrete, la delibera si intende respinta.



10. Il Consiglio Direttivo:

- a) esegue le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) nomina il Tesoriere e il Coordinatore delle attività;
- c) nomina il Direttore;
- d) nomina il Comitato scientifico;
- e) nomina i rappresentanti del "CSV Sardegna Solidale ODV" negli organismi dell'associazione nazionale di rappresentanza dei centri di servizio;
- f) nomina i componenti di commissioni, gruppi di lavoro, consigli di amministrazione in enti partecipati dal "CSV Sardegna Solidale ODV";
- g) determina le sedi operative del "CSV Sardegna Solidale ODV" e decide l'istituzione e il funzionamento dei SA.SOL. Point;
- h) propone all'Assemblea i regolamenti per l'attuazione dello Statuto ed il funzionamento degli organi sociali del "CSV Sardegna Solidale ODV";
- i) adotta i regolamenti per il funzionamento dei SA.SOL. Point e per il loro funzionamento amministrativo;
- j) presenta all'Assemblea dei soci il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo, il bilancio sociale e il programma annuale di attività;
- k) decide su assunzione e licenziamento del personale dipendente, avvio e interruzione di rapporti di collaborazione e consulenza;
- l) richiede ai SA.SOL. Point, attraverso il coordinamento dei Referenti e dei Coordinatori, il parere non vincolante su questioni inerenti il bilancio preventivo ed il piano di attività;
- m) riceve e delibera sulle domande di adesione di nuovi soci, salvo il caso in cui decida di sottoporle al voto dell'assemblea;
- n) ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- o) propone all'Assemblea i provvedimenti di esclusione da socio.

11. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni dal momento della sua elezione e, in ogni caso, fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al precedente esercizio. I componenti del Consiglio Direttivo non possono effettuare più di tre mandati consecutivi.

12. In caso di morte, decadenza o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione provvisoria, cooptando il primo

dei non eletti o, in mancanza, un'altra persona con obbligo di sottoporre tale nomina alla ratifica della prima Assemblea Ordinaria. Il mandato dei nuovi membri scadrà comunque con il termine del mandato del Consiglio Direttivo di cui entrano a far parte; nel caso venga a mancare la maggioranza dei membri eletti i rimanenti o l'Organo di Controllo devono convocare senza indugio l'assemblea per la ricostituzione dell'intero Consiglio Direttivo.

Art. 9 - PRESIDENTE

1. Il Presidente è il legale rappresentante del "CSV Sardegna Solidale ODV".
2. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'Ufficio di Presidenza. Può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del primo Consiglio Direttivo.
3. In caso di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono temporaneamente svolte dal Vice Presidente vicario e in caso di ulteriore impedimento dal Vicepresidente.
4. La carica di presidente non può essere rivestita dalla stessa persona per più di 9 (nove) anni.

Art. 10 – ORGANI DI CONTROLLO E GARANZIA

1. Sono organi di garanzia e controllo del "CSV Sardegna Solidale ODV":
 - a) l'Organo di controllo
 - b) il Collegio dei Garanti.
2. La carica di componente in un organo di controllo e garanzia è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno del "CSV Sardegna Solidale ODV".

Art. 11 - ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile ai sensi dell'art. 30 comma 6 del D. Lgs. 117/2017 nonché compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e



di utilità sociale, ed attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. L'Organo di controllo presenta all'Assemblea ogni anno una relazione scritta allegata al Bilancio consuntivo.

2. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
3. L'Organo di controllo rimane in carica quattro anni ed è formato da tre componenti effettivi e da due supplenti, ai quali si applicano l'art. 2399 c.c.. Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 Codice civile. Salvo quanto previsto dal successivo comma 4, i membri effettivi eleggono nel loro seno il presidente.
4. Nel caso in cui il "CSV Sardegna Solidale ODV" sia accreditato quale Centro di Servizio per il Volontariato ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. 117/2017 il presidente di tale Organo è nominato dall'OTC (Organismo Territoriale di Controllo). I componenti dell'organo di controllo hanno il diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e di partecipare alle assemblee.

Art. 12 - COLLEGIO DEI GARANTI

1. Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. Interpreta le norme statutarie e regolamentari e dà pareri sulla loro corretta interpretazione e applicazione.
2. Dirime le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi dirigenti, fra organi sociali. Decide inoltre sulle istanze proposte dall'aspirante socio cui sia stata rigettata la domanda di ammissione.
3. E' in ogni caso obbligatorio il ricorso al Collegio dei Garanti, ad istanza della parte più diligente, prima del deferimento della controversia alla magistratura ordinaria.
4. Il Collegio è formato da tre componenti effettivi e da due supplenti e rimane in carica quattro anni; i membri effettivi eleggono al loro interno il presidente.



Art. 13 - SPECIFICI REQUISITI ED INCOMPATIBILITA'

1. Per ricoprire le cariche di Presidente, membro del Consiglio direttivo, dell'Organo di controllo, del Collegio dei Garanti, oltre a quanto previsto dallo statuto, si applicano i requisiti di onorabilità, professionalità, incompatibilità ed indipendenza di cui alla lett. i) dell'art. 61 comma 6 Codice Terzo Settore, come di seguito rappresentati.

2. Requisiti di onorabilità, con riferimento all'assenza di condanne passate in giudicato rispetto ai reati indicati dall'art. 80 D. Lgs n.50 del 18/04/2016 (cd. codice dei contratti pubblici), con riferimento all'assenza di cause di ineleggibilità o decadenza di cui all'art. 2382 c.c. ovvero con riferimento all'assenza di circostanze obiettive che arrechino un pregiudizio alla reputazione del soggetto coinvolto;

3. Requisiti di professionalità, riferiti alla presenza di esperienza o conoscenza del fenomeno del volontariato e del terzo settore;

4. Requisiti di incompatibilità, riferiti all'assenza di incarichi di governo nazionale, di giunta regionale, provinciale e di giunta di Comune capoluogo di Provincia nonché previsti dal D. Lgs. 267/2000;

5. Requisiti di indipendenza, riferiti all'assenza di ruoli od incarichi in organismi formalmente investiti del controllo esterno dell'ente;

6. La carica di Presidente non può essere assunta da chi si trova nelle condizioni di cui all'articolo 61 comma 1, lett. i), nn. 1), 2), 3) e 4) del Codice del Terzo settore;

7. Sulla verifica della sussistenza dei requisiti di cui al primo comma si pronuncia il Collegio dei Garanti su istanza scritta avanzata da un organo sociale o da un socio. Nel caso la verifica dei requisiti in esame si ponga in relazione alla carica di componente dello stesso Collegio dei Garanti si pronuncia l'Organo di Controllo.



Art. 14 - I SA.SOL. POINT

Il "CSV Sardegna Solidale ODV" può articolare la propria presenza sul territorio con l'istituzione di sedi operative denominate "SA.SOL. POINT" (punti di Sardegna Solidale).

Le modalità di costituzione, i compiti e i criteri di funzionamento dei SA.SOL. POINT sono disciplinati con delibera del Consiglio Direttivo del CSV Sardegna Solidale ODV. I referenti e coordinatori discutono e approfondiscono i temi generali e le linee strategiche dell'attività del CSV Sardegna Solidale redigendo, ove ritenuto opportuno, documenti di sintesi.

Art. 15 - BILANCIO E PATRIMONIO

1. L'esercizio sociale ha inizio il 01 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Le fonti di finanziamento del CSV Sardegna Solidale sono:
 - a. le risorse attribuite per lo svolgimento delle funzioni di CSV accreditato ai sensi dell'art. 62 del D. Lgs. 117/17
 - b. i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti, anche in convenzione con Enti Pubblici e privati;
 - c. i contributi pubblici e privati;
 - d. erogazioni, donazioni e lasciti anche tramite attività di raccolta fondi e quote associative eventualmente deliberate;
 - e. proventi da attività diverse nei casi e limiti previsti dall'art 6 del D. Lgs. 117/17
 - f. la gestione economico-finanziaria del patrimonio;
3. Le risorse non provenienti dal FUN previsto dal D. Lgs. 117/2017 saranno comunque gestite tramite contabilità separata ai sensi dei commi 6 e 7 dell'articolo 2 del presente Statuto.
4. I bilanci devono essere redatti e approvati con le modalità ed entro i termini previsti dalle disposizioni per i Centri di servizio del volontariato e dal D. Lgs. 117/2017.



5. Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

6. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, durante la vita della associazione, di utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale comunque denominati a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del D.lgs. n. 117/2017.

Art. 16 - BILANCIO SOCIALE

1. Il CSV Sardegna Solidale redige annualmente il Bilancio sociale secondo le linee guida previste dal **D. Lgs. 117/17** e ne dà adeguata pubblicità ai sensi del medesimo Decreto.
2. Nel bilancio sociale si dà atto del trattamento economico e normativo dei lavoratori e del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Art. 17 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

Il CSV Sardegna Solidale ODV deve tenere i seguenti libri in conformità a quanto previsto dagli art. 15 E 17 DEL D. Lgs 117/17:

- Libro degli Associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- Registro dei Volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle Adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libri delle Adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo, del Collegio dei Garanti tenuti a cura dell'organo cui rispettivamente si riferiscono;

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali di cui al precedente comma previa richiesta scritta al Presidente.

Art. 18 - MODIFICHE DELLO STATUTO

1. Le modifiche dello Statuto possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto (1/5) dei soci componenti l'Assemblea. Le relative deliberazioni

sono adottate dall'Assemblea straordinaria dell'Associazione con le maggioranze per essa previste.

Art. 19 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del Terzo settore della Sardegna operanti in identico o analogo settore, in conformità alle disposizioni e secondo le procedure previste dalle norme vigenti al momento della devoluzione, salvo quanto previsto dall'art. 63 comma 4 del D. Lgs. 117/17.
2. L'Assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 20 - NORMA FINALE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applica quanto previsto dal Codice del Terzo settore e, in via residuale, quanto previsto dal Codice Civile.
2. Con il Regolamento generale viene disciplinata l'attuazione del presente Statuto.

